



CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

SETTORE 3
UFFICIO TRIBUTI
N. Reg. Settore: 115

DETERMINAZIONE NUMERO 1310 DEL 26-11-2024

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITÀ PROFESSIONALE NELLA FASE DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO, AI SENSI DELL'ART. 6 BIS DELLA LEGGE N. 212/2000 AVVIATA DAL COMUNE DI CARBONIA NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABITATIVA RELATIVAMENTE A L'IMU 2019 A SEGUITO DI INVIO DELLO SCHEMA DI AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO N.3225 DEL 13.08.2024. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLO STUDIO CAVA COMMERCIALISTI ASSOCIATI CIG: B46710C8F3

IL DIRIGENTE DEL III SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il Decreto sindacale n. 10 del 31.10.2024 con il quale alla sottoscritta è stata prorogato l'incarico di dirigente del III Settore "Affari finanziari, contabili-attività produttive" conferito con decreto sindacale n.17/2021, fino al 31/12/2024 e comunque fino all'adozione di un successivo decreto, salvo revoca anticipata per ragioni organizzative;

Tenuto conto che è in corso una vertenza tra il Comune di Carbonia e l'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA), già portata, relativamente all'anno 2018, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cagliari, concernente l'assoggettamento ad IMU degli immobili di proprietà di Area concessi in locazione, per cui l'Azienda ritiene che non debbano essere assoggettati ad imposta in quanto alloggi sociali;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 212 del 2000 (Statuto del Contribuente) l'Ufficio Tributi, con nota del 14.08.2024 prot. 48074, ha proceduto ad inviare all'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa l'invito al contraddittorio preventivo nonché lo schema di avviso di accertamento esecutivo n. 3225 del 13.08.2024 relativo all' IMU 2019;

Tenuto conto che il contribuente, con le note di riscontro all'invito al contraddittorio inviate in data 21.10.2024 (prot. 63709 e prot. 63719) contesta il provvedimento notificato, invocando l'esenzione dal tributo di cui all'art. 13, comma 2, lett. b) del D.L. 201/2011, sul presupposto che gli immobili di proprietà dell'Azienda regionale debbano essere considerati quali alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

Considerato che l'Ufficio, all'esito del contraddittorio, non ritiene di accogliere le tesi del contribuente e che, pertanto, dovrà procedere alla notifica definitiva dell'avviso di Accertamento Esecutivo relativo all'IMU 2019;

Visto il disposto dal comma 4 dell'art. 6 bis della L. n.212 del 2000, che recita: "L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere";

Tenuto conto:

- della particolare complessità della materia che verte intorno alla circostanza che l'esenzione dal tributo di cui all'art. 13, comma 2, lett. b) del D.L. 201/2011, possa o meno trovare applicazione relativamente agli immobili di proprietà dell'Azienda regionale in quanto da considerarsi quali alloggi sociali, così come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- che la materia oggetto del contendere sta portando, a livello nazionale, dei giudizi contrastanti;
- dell'importo consistente dell'avviso di accertamento IMU per l'anno 2019 pari ad € 798.004,00;

Riscontrata la necessità, per le ragioni sopra descritte, di avere per l'Ufficio un supporto professionale nella fase del contraddittorio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 212/2000 avviata dal Comune di Carbonia nei confronti dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa relativamente a l'IMU 2019 a seguito di invio dello schema di avviso di accertamento esecutivo n.3225 del 13.08.2024;

Considerato che detta attività dovrà esplicarsi:

- l'Analisi delle controdeduzioni inviate dal contribuente in riscontro all'invito al contraddittorio trasmesso dall'Ufficio Tributi;
- Individuazione, sviluppo ed elaborazione per conto dell'Ufficio Tributi delle motivazioni di non accoglimento dei rilievi contenuti nelle controdeduzioni di Area, da inserire nell'avviso di accertamento personalizzato che sarà inviato a cura dell'ente;

Ritenuto di individuare quale professionista incaricato di porre in essere la su descritta attività di supporto lo Studio Cava Commercialisti Associati, con sede a San Giuliano Terme, Pisa, Via G. Carducci 62 - P.Iva 01457560504 – nella persona del Dottor Cesare Cava, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa al n. 212 o in sua sostituzione nella persona della Dottoressa Silvia Fossati, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa al n. 434, tenuto conto delle loro qualificatissime referenze, come emerge dalla lettura dei curricula, e dalla circostanza che già in altre occasioni lo Studio Cava Commercialisti Associati, ha difeso innanzi ai Giudici Tributari le ragioni dell'Amministrazione Comunale, da ultimo nella causa in trattazione innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado tra il Comune di Carbonia e l'Azienda per l'Edilizia Abitativa (Area) sull'Imu anno 2018;

Richiamato l'art. 50 comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, secondo cui: “ Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Richiamati, altresì, gli articoli 46, 47 e 48 della Legge Regionale n.8/2018 in cui si prevede che le stazioni appaltanti della Regione Sardegna facciano ricorso, per l'affidamento delle loro commesse, alla piattaforma telematica regionale di negoziazione che opera in seno alla Centrale Regionale di Committenza;

Dato atto che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi, forniture e concessioni devono avvenire nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del D.lgs 36/2023, ovvero nel rispetto tra gli altri dei principi del risultato, della fiducia, principi di buona fede e di tutela dell'affidamento. Devono essere altresì osservati i principi in materia di conflitto di interesse, nonché il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art 49 del D.lgs 36/2023, secondo cui :

1. Gli affidamenti avvengono nel rispetto del principio di rotazione;
2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente

uscite nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi;

Richiamato l'art. 192, comma 1, del DLgs.267/2000, secondo cui “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”.

Visti:

l'art. 17 comma 1 del DLgs.36/2023, secondo cui “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
l'art. 17 comma 2, secondo cui: In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Appurato che l'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Dato atto che oggetto e finalità del contratto sono costituiti dall'affidamento del servizio di supporto professionale nella fase del contraddittorio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 212/2000 avviata dal Comune di Carbonia nei confronti dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa relativamente a l'IMU 2019 a seguito di invio dello schema di avviso di accertamento esecutivo n.3225 del 13.08.2024 e che tale attività di supporto si esplica nel:

l'Analisi delle controdeduzioni inviate dal contribuente in riscontro all'invito al contraddittorio trasmesso dall'Ufficio Tributi;

Individuazione, sviluppo ed elaborazione per conto dell'Ufficio Tributi delle motivazioni di non accoglimento dei rilievi contenuti nelle controdeduzioni di Area, da inserire nell'avviso di accertamento personalizzato che sarà inviato a cura dell'ente;

Tenuto conto che l'importo del corrispettivo da porre a base della procedura per l'affidamento come è stato individuato nella somma di € 1.850,00 (comprensivo del contributo previdenziale del 4% e al netto dell'Iva di legge);

Considerato che in data 15/11/2024 si è provveduto a pubblicare la richiesta di preventivo sulla piattaforma Sardegna CAT (RDO) – tender_239066 – presentazione dell'offerta entro la scadenza prevista per il giorno 20/11/2024 alle ore 18:00 e che l'invito a presentare l'offerta è stato rivolto allo Studio Cava Commercialisti Associati, con sede a San Giuliano Terme, Pisa, Via G. Carducci 62 - P.Iva 01457560504;

Dato che in data 21.11.2024 si è proceduto all'esame delle offerte presentate e che entro il termine previsto per la scadenza della presentazione delle offerte lo Studio Cava Commercialisti Associati, con sede a San Giuliano Terme, Pisa, Via G. Carducci 62 - P.Iva 01457560504 ha offerto un ribasso pari al 2,7% sull'importo totale di € 1.850,00 impegnandosi, pertanto, a svolgere il servizio in questione per l'importo di € 1.800,00 (comprensivo del contributo previdenziale del 4%) al netto dell'Iva di legge;

Preso atto che l'offerta congrua e conveniente per l'Amministrazione in rapporto alla qualità della prestazione da affidare;

Appurato che le prestazioni in oggetto, non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del DLgs 36/2023, per il suo modesto valore, distante dalla soglia comunitaria, nonché per la tipologia della materia oggetto dello stesso affidamento;

Ritenuto opportuno:

- assumere la determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di supporto professionale nella fase del contraddittorio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 212/2000 avviata dal Comune di Carbonia nei confronti dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa relativamente a l'IMU 2019 a seguito di invio dello schema di avviso di accertamento esecutivo n.3225 del 13.08.2024;
- approvare la procedura di affidamento svolta nel portale SardegnaCat (tender_239066);
- affidare, ex art. 50 comma 1, lett b) del D.Lgs. n. 36/2023, il servizio in oggetto allo Studio Cava Commercialisti Associati, con sede a San Giuliano Terme, Pisa, Via G. Carducci 62 - P.Iva 01457560504 ha offerto un ribasso pari al 2,7% sull'importo totale di € 1.850,00 impegnandosi, pertanto, a svolgere il servizio in questione per l'importo di € 1.800,00 (comprensivo del contributo previdenziale del 4%) al netto dell'Iva di legge;

Considerato che in sede di presentazione del preventivo, l'operatore economico ha dichiarato, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui a gli art. 94 e 95 del DLgs.36/2023;

Richiamato:

- l'art. 71 comma 1 del DPR 445/2000, per cui: "le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47";

- l'art.75 ("Decadenza dai benefici") del DPR 445/2000, per cui: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

- l'art.17, comma 5 del DLgs.36/2023, secondo cui L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace

- l'art. 96 comma 1 del DLgs.36/2023, secondo cui "salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95".

- L'art. 99 commi 1 e 2 secondo cui : La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

- La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 - l'art. 122 comma 1 lettera c) del DLgs.36/2023, secondo cui: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni [...] c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara";

Acquisito il DURC INAIL INPS__44914380 del 30/07/2024 il quale certifica che l'operatore economico è regolare nei confronti di INPS e INAIL, con scadenza validità al 27/11/2024;

Acquisito il Codice Cig della procedura che risulta essere il seguente: B46710C8F3;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 53, comma 4, D.lgs 36/2023, non è previsto il versamento della cauzione definitiva attesa l'esiguità dell'importo e la tipologia di intervento da effettuare

Atteso che in capo al Responsabile del Procedimento, Dott. Gianluca Massa, al Dirigente del III Settore, Dott.ssa Maria Cristina Pillola, e al personale che ha partecipato alla redazione dell'atto, nell'adozione del presente

provvedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all'art. 16 del D.lgs 36/2023, dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'art.1, comma 9 lettera e) della Legge n.190/2012;

Dato atto che il contratto sarà sottoscritto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Visti

- il codice unico degli appalti e delle concessioni approvato con DLgs.36/2023;
- il Testo Unico sugli Enti Locali approvato con DLgs.267/2000;

DETERMINA

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- assumere la determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di supporto professionale nella fase del contraddittorio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 212/2000 avviata dal Comune di Carbonia nei confronti dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa relativamente a l'IMU 2019 a seguito di invio dello schema di avviso di accertamento esecutivo n.3225 del 13.08.2024;
- di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett b) del D.Lgs. n. 36/2023, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, il servizio in oggetto allo Studio Cava Commercialisti Associati, con sede a San Giuliano Terme, Pisa, Via G. Carducci 62 - P.Iva 01457560504 ha offerto un ribasso pari al 2,7% sull'importo totale di € 1.850,00 impegnandosi, pertanto, a svolgere il servizio in questione per l'importo di € 1.800,00 (comprensivo del contributo previdenziale del 4%) al netto dell'Iva di legge;
- di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso si evincono dalle premesse del presente atto;
- di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2024 sul capitolo 68.1 la somma di € 2.196,00 (Iva compresa al 22%) per il pagamento del servizio in oggetto;
- di dare atto, infine, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del Dirigente del Settore III;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di dare atto che in capo al Responsabile del Procedimento, Dott. Gianluca Massa, al Dirigente del III Settore, Dott.ssa Maria Cristina Pillola, e al personale che ha partecipato alla redazione dell'atto, nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all'art. 16 del D.lgs 36/2023, dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'art.1, comma 9 lettera e) della Legge n.190/2012;
- i disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, ai fini della generale conoscenza, all'Albo Pretorio e di disporre anche la pubblicazione, ai fini della pubblicità degli atti, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 36/2023;
- di disporre, ai sensi dell'articolo 28 del D. Lgs. 36/2023, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3
MARIA CRISTINA PILLOLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.